



## **Ordinanza concernente la manutenzione dei fondi**

Il Municipio di Capriasca,

richiamati gli articoli 15 dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA), 38 del Regolamento di applicazione della Legge edilizia cantonale, 107 e 186 della Legge organica comunale, 60 del Regolamento comunale, 27 delle NAPR generali d'attuazione del PR di Capriasca, nonché tutte le altre disposizioni in materia,

### **d e c r e t a**

#### **Art. 1 Scopo**

La presente Ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e delle cose, di preservare il decoro nelle aree urbane, di contenere l'avanzata del bosco nelle superfici ancora libere in zona agricola, imponendo una regolare manutenzione dei fondi.

#### **Art. 2 Campo di applicazione**

Le disposizioni della presente Ordinanza sono applicabili alle zone edificabili ed a quelle non edificabili, esclusa la zona forestale.

#### **Art. 3 Obbligo di manutenzione terreni in zona edificabile**

<sup>1</sup>Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere in buono stato il proprio fondo.

<sup>2</sup>Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri, piazze, marciapiedi o altri sedimi comunali hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti (anche di alberi) sull'area pubblica, allo scopo di eliminare inconvenienti a pedoni e veicoli, in particolare per non impedire la visuale, garantire l'illuminazione pubblica e la sicurezza del traffico; deve essere evitata la crescita libera di arbusti, roveti, rampicanti, ecc., così come di alberi ad alto fusto (inselvaticimento).<sup>1</sup>

<sup>3</sup>I lavori di manutenzione devono essere eseguiti almeno due volte l'anno, in funzione dello sviluppo della vegetazione.

<sup>4</sup>Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere immediatamente allontanato.

#### **Art. 4 Obbligo di manutenzione terreni in zona agricola**

<sup>1</sup>Lo sfalcio del fieno deve avvenire almeno una volta all'anno in modo da evitare la crescita libera di arbusti, roveti, rampicanti, ecc.; deve pure essere evitata la crescita di alberi ad alto fusto (inselvaticimento).

<sup>2</sup>Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere allontanato in tempi congrui.<sup>1</sup>

#### **Art. 5 Alberature**

<sup>1</sup>Gli alberi ad alto fusto secchi o con evidenti segni di deperimento devono essere oggetto di interventi di manutenzione eseguiti da personale qualificato. In generale, gli alberi ad alto fusto devono essere oggetto di regolari controlli e interventi di cura.

<sup>2</sup>Il Municipio ha la facoltà di intimare l'abbattimento di un albero per ragioni di sicurezza, con costi d'esecuzione a carico del proprietario.

<sup>3</sup>Il materiale derivante dall'abbattimento o dalla potatura delle piante deve essere immediatamente allontanato.<sup>1</sup>

<sup>4</sup>Per la cura di alberi inventariati, di particolare pregio o meritevoli di protezione, gli interventi di manutenzione devono essere preventivamente notificati all'Ufficio tecnico comunale; esso ha la facoltà di condizionarne l'esecuzione, qualora ciò sia ritenuto necessario.



### **Art. 6 Piante invasive, neofite**

<sup>1</sup>La presenza di piante invasive (cfr. lista emanata dalla Commissione svizzera per la conservazione delle piante selvatiche) deve essere segnalata all'Ufficio tecnico comunale.

<sup>2</sup>Le piante di cui al cpv. 1 devono essere eliminate sistematicamente secondo i metodi di lotta più appropriati a cura dei proprietari dei fondi nei quali è stata rilevata la loro presenza.<sup>1</sup>

### **Art. 7 Controlli e sanzioni**

<sup>1</sup>Il Municipio procede a controlli periodici e assegna ai proprietari inadempienti un termine per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, scaduto infruttuoso il quale procede all'esecuzione d'ufficio a loro spese, sulla base delle tariffe indicate nell'Ordinanza concernente il prelievo delle tasse per le prestazioni dei servizi comunali.<sup>1</sup>

<sup>2</sup>Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli art. 46 LE, 145 e segg. LOC.

### **Art. 9 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

### **Per il Municipio**

Francesco Canonica, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 888 del 9 settembre 2019.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 12 settembre all'11 ottobre 2019.

<sup>1</sup> Modifiche approvate con ris. mun. no. 953 del 9 settembre 2024.

Pubblicate agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 26 settembre 2024 al 25 ottobre 2024.